

ITALIA

DIRITTI REALI *

Sachenrecht — Property law — Droits réels.

ANNI 1938-1939

177). Cass. 6. 6. 1938; Rossi c. Uccelli; FI 1938, 1, 1556.

- DISTANZE — RADICI — RAMI O SIEPI — AUTOTUTELA — INAMMISSIBILITÀ (cod. civ. art. 581 s.).
- ENTFERNUNGEN — WURZELN — ZWEIFE ODER STRÄUCHER — SELBSTHILFE — UNZULÄSSIGKEIT.
- DISTANCES — ROOTS — BRANCHES OR HEDGES — SELF-HELP — INADMISSIBILITY.
- DISTANCES — RACINES — BRANCHES OU ARBUSTES — DROIT DE COUPER SOI-MÊME — INADMISSIBILITÉ.

Il vicino può tagliare le radici, che si addentrino nel suo fondo, a norma degli artt. 581 e 582 cod. civ., ma non i rami degli alberi, che si protendono nel suo fondo, né le siepi piantate o nate a distanza minore dalla legale: può solo costringere il vicino a tagliare i rami o le siepi ed a rispettare le distanze legali.

La Corte, ecc. — Con il primo mezzo il ricorrente si duole che l'interpretazione data dai giudici di appello alla precedente loro sentenza interlocutoria sia affetta da vizio logico e violi quindi il giudicato formatosi con detta precedente sentenza.

La censura è però insussistente. L'azione promossa contro il ricorrente non era una vera e propria rivendicazione, dato che egli non era in possesso di alcuna zona di terreno di spettanza del resistente, ma una semplice azione di accertamento del diritto di proprietà del resistente, che altre volte è stata ritenuta ammissibile da questa Corte (da ultimo sentenza 2703, 3 luglio 1934, Del Ferrasso c. Ricci, *Foro it.*, Rep. 1934, voce *Proprietà*, n. 5), congiunta con un'azione per risarcimento dei danni da lui subiti a seguito degli atti compiuti dal ricorrente sulla siepe esistente sul confine tra i fondi delle parti in causa. In fatti l'art. 568 cod. civ. detta la presunzione di comunione di ogni siepe tra due fondi, eccetto che un solo fondo sia cinto o vi

sia termine di confine o prova in contrario, e nella siepe il ricorrente avea compiuto atti, che potevano far presumere una comunione da parte sua sulla siepe. Il giudizio penale svolto su querela del resistente nei confronti del ricorrente per esercizio arbitrario delle proprie ragioni si era chiuso facendo la sentenza di assoluzione implicitamente richiamo alla presunzione dell'art. 568 cod. civile. Era quindi indispensabile al resistente il conseguimento di una pronuncia giudiziaria per vincere detta presunzione e conseguire il ristoro dei danni eventuali. Superata la presunzione con il riconoscimento del diritto di proprietà del resistente, espressamente avvenuto in corso di causa da parte del ricorrente, doveva ammettersi per i danni la prova diretta a dimostrare gli attentati commessi dal ricorrente al libero ed esclusivo godimento della siepe da parte del resistente. Fu ammessa pertanto, con sentenza interlocutoria passata in giudicato, prova nel senso che il ricorrente avesse effettivamente

tagliato la siepe, precisando in termini precisi che anche il taglio parziale avrebbe costituito atto dispositivo sulla siepe. Espletata la prova i giudici di appello si rifiutarono di prendere in esame l'assunto del ricorrente che al semplice potamento della siepe dovesse escludersi il carattere lesivo della proprietà del resistente, dato che la precedente sentenza avea riconosciuto detto carattere anche al taglio parziale della siepe. Trattasi, come è evidente, di interpretazione di giudicato, che il ricorrente pretende sindacare sotto il profilo del vizio logico. Ma neppure per tal guisa la sentenza si presta a censura, perchè non è illogico interpretare la sentenza in armonia con precise disposizioni di legge. In forza degli artt. 581 e 582 cod. civ. il vicino può tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo, ma non i rami degli alberi, che si protendono nel suo fondo né le siepi piantate o nate a distanza minore della legale. Egli può solo costringere il vicino a tagliare detti rami e siepi ed a rispettare le distanze legali. Il nostro legislatore non ha accolto dal diritto romano l'*interdictum de arboribus caedendis*, che consentiva al vicino il taglio dei rami, ritenendosene

il legname. Egli considerò che la recisione fatta dal vicino spesso senza l'osservanza delle regole di arte, può riuscire dannosa al proprietario delle piante più che non possa produrre danno l'accesso sul fondo altrui da parte del proprietario predetto, obbligato comunque ai relativi eventuali danni.

Solo per togliere le radici, il cui sradicamento ha luogo quasi inconsapevolmente in occasione dei lavori di aratura, l'intervento del proprietario dell'albero sarebbe stato più difficile e gravoso e non è stato consentito. L'interpretazione della sentenza nel senso che costituisca atto illecito anche lo sfrondamento della siepe è quindi tutt'altro che illogica, perchè per le siepi il divieto di tagliare esiste e senza possibilità di distinzioni, ignote alla legge. Nè è illogica l'interpretazione che la sentenza interlocutoria abbia ammesso le prove del taglio, quando sin da allora era certo lo sfrondamento della siepe e non invece il taglio maggiore. Una più logica e precisa indagine appariva utile per un giudizio più completo. (*Omissis*).

Per questi motivi, rigetta, ecc.

OSSERVAZIONI. — Inosservanza delle norme di legge sulle distanze per gli alberi. —

1. La sentenza della Cassazione deve approvarsi. La decisione è, in sé, impeccabile ed è ovviamente imposta dalla semplice lettura dell'art. 582 cod. civ. Quanto alla motivazione, essa corrisponde a quella adottata, da ultimo, nella sentenza Cass. 5 settembre 1925 (FI 1926, I, 139), nè può dar luogo a rilievi, se non forse per quanto riguarda la eccessiva recisione della frase usata dal relatore, per cui « il nostro legislatore non ha accolto dal diritto romano l'*interdictum de arboribus caedendis*, che consentiva al vicino il taglio dei rami, ritenendosene il legname »: ma di ciò in seguito (v. n. 3).

Può sorprendere, e sorprende infatti, che liti ancora si accendano — al giorno d'oggi, a più di settanta anni di distanza dall'entrata in vigore del Codice Vacca — sul punto se l'art. 582 cod. civ. dia facoltà al vicino di recidere, non pur le radici, ma anche i rami degli alberi che eventualmente si protendono sul suo fondo. Pure, la lettera della legge è ben chiara. « Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino — dispone l'articolo 582 — può costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrino nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali quanto agli ulivi ». Come di leggieri si vede, le fattispecie considerate dal legislatore sono due, e ben distinte l'una dall'altra: alla prima (costituita dal fatto che i rami degli alberi si protendono sul fondo vicino) corrisponde la statuizione giuridica, per cui il vicino può costringere il proprietario dei rami ad effettuarne il taglio; alla seconda (costituita dall'addentrarsi delle radici nel fondo vicino) corrisponde una statuizione diversa e più complessa, per cui il vicino ha la scelta fra il recidere egli stesso le radici e il costringere alla recisione il proprietario degli alberi. Se la norma giuridica è costituita da una fattispecie più una statuizione giuridica ad essa relativa, è evidente che nell'art. 582 cod. civ. le norme giuridiche sono due, chiaramente differenziate in base alle fattispecie ed alle statuizioni; ed alla diversità delle fattispecie, come criterio distintivo fra l'una e l'altra norma, allude palesemente l'art. 582 quanto dice che « in ambedue i casi » sono fatti salvi i regolamenti e gli usi locali quanto agli ulivi.

* La presente rassegna è stata redatta dal prof. FRANCESCO DE MARTINO dell'Università di Messina.

2. - Circa l'utilità della statuizione alternativa disposta in ordine alla seconda fattispecie, diremo che essa è alquanto discutibile.

Il legislatore del 1865, ritenendo esagerato il principio dell'*interdictum de arboribus caedendis* in ordine alla ipotesi dei rami d'albero ed introducendo pertanto la statuizione più mite, per cui il vicino può solamente chiedere al proprietario dell'albero il taglio dei rami, ha creduto opportuno di ammettere la seconda statuizione, in via alternativa con quella tradizionale, anche in ordine alla ipotesi delle radici. Ora tutto ciò rappresenta, sì, un vantaggio pratico, in quanto che il proprietario del fondo cui le radici portano pregiudizio potrebbe anche ritenere gravoso il doverle egli stesso estirpare. Ma non è chi non veda che l'*id quod plerumque accidit* è ben diverso: nella più parte dei casi è il naturale lavoro di coltura del fondo (aratura, semina, ecc.), che induce il proprietario di esso ad estirpare senz'altro (né la fatica è poi grande) le radici intruse. D'altra parte, la lesione notevole del principio di economia dei mezzi giuridici, che dovrebbe presiedere ad ogni legislazione, è tale da far addirittura passare in ultimo piano la eventuale e lievissima utilità pratica che la statuizione alternativa dell'art. 582 può apportare al proprietario del fondo danneggiato: o bisognava estendere senz'altro alla ipotesi delle radici la statuizione, pura e semplice, relativa alla fattispecie dei rami, o, piuttosto, valeva la pena, in ordine alla prima ipotesi, di lasciar pieno ed esclusivo vigore, alla statuizione tradizionale. Né si obbietti a queste considerazioni che è punto fermo della tecnica legislativa che l'introduzione di una statuizione più mite in ordine ad una determinata ipotesi impone l'estensione della medesima statuizione, alternativamente con quella più rigorosa, in ordine ad una fattispecie analoga, dalla quale la prima, per virtù del nuovo regolamento legislativo, si è venuta a distaccare. Vero è, invece, che la *ratio* degli artt. 581-582 cod. civ. è quella di favorire il proprietario del fondo cui il protendersi dei rami o delle radici degli alberi di un fondo vicino, pur piantati a distanza regolare, recchi pregiudizio: di modo che (a meno che non si invochi l'evanescente utilità pratica, contraria all'*id quod plerumque accidit*, di cui si è parlato dianzi) non paiono esservi serie ragioni per complicare inutilmente il regolamento normativo della fattispecie delle radici.

Le critiche sin qui esposte avrebbero un valore molto relativo, se non fosse in atto, in questi anni, la riforma del codice civile. È appunto in vista del *ius condendum*, che un sereno e succinto riesame della tradizione e del materiale comparativo si impone, al fine di determinare se, per avventura, non vi siano motivi che inducano ad immutare il sistema degli artt. 581-582 cod. civ.

3. - Non vale soffermarsi sul sistema romano più di quanto sia strettamente necessario ai fini della presente nota (v. *amplius* in argomento BONFANTE, *Corso di dir. rom.*, II, 1, 281 s.; ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, 224 s.; da ultimo, con vaste considerazioni; BRONDI, *La categoria romana delle servitù*, in *Pubblicaz. Univ. Cattolica* S. II. LX, 173 ss.). Basti dire, che a tutela della proprietà in ordine alle eventuali turbative determinate dalla vicinanza dei fondi, il diritto romano classico conobbe due mezzi giuridici caratteristici: l'*interdictum de arboribus caedendis* e l'*interdictum de glande legenda* (cfr. D. 48. 27, D. 48. 28).

L'*interdictum de arboribus caedendis* trovava applicazioni in due distinte fattispecie: 1) quando gli alberi di un fondo sporgessero sul fondo vicino, con i loro rami, ad un'altezza inferiore ai quindici piedi; 2) quando gli alberi piantati (secondo le costumanze dei tempi) in un giardino pensile sporgessero sull'edificio inferiore. Nel primo caso il vicino aveva diritto di accedere nella proprietà altrui tagliando i rami bassi, nel secondo caso egli poteva addirittura recidere l'albero: nell'uno e nell'altro caso era in facoltà del vicino di appropriarsi del legname di risulta. L'*interdictum de glande legenda* proteggeva invece il proprietario dell'albero fruttifero i cui rami si protendessero su un fondo vicino: era ammesso il diritto in costui di accedere, *tertio quoque die* (ogni due giorni ?) nel fondo vicino per raccogliere i frutti caduti dai rami del suo albero. La caratteristica della protezione interdittale era, come è noto, almeno in diritto classico, la seguente: con l'*interdictum* il pretore vietava - al proprietario dell'albero o al proprietario del fondo - di op-

porsi a che il vicino recidesse i rami (o il tronco) del suo albero, o rispettivamente a che il vicino accedesse nel suo fondo per raccogliere i frutti ivi caduti. Il vicino non vantava, dunque, un vero e proprio diritto sostanziale, ma questo gli veniva di riflesso dalla protezione interdittale del suo agire: egli procedeva, per così dire, protetto dal fuoco di copertura dell'*interdictum*, che sbarrava il passo al proprietario dell'albero, o rispettivamente del fondo e soltanto se quest'ultimo, a tutto suo rischio e pericolo, decideva di passare al contrattacco (il che verificavasi resistendo alla intimazione del pretore, in modo da provocare la chiamata *in ius* da parte del vicino) si accendeva una vera e propria lite, nella forma del cosiddetto procedimento *cum poena*.

Il sistema ora descritto di mantenere praticamente invariato - salvo il decadere della procedura interdittale nell'epoca postclassica e giustinianea - per tutto il corso del diritto romano. Ma in prosieguo, specialmente per influsso della tradizione affermata nel diritto comune francese, se ne venne creando un altro, trasfuso sia nel Codice Napoleone che nei codici italiani preunitari (v. le citazioni in FERRINI-PULVIRENTI, *Servitù prediali*, II, n. 429, in *Trattato di diritto civile* del FIORE), e ad esso vediamo che ha fatto capo il legislatore del 1865.

L'art. 673 cod. Napoleone, modificato dalla legge 12 febbraio 1921, introdusse appunto nella legislazione europea la diversità di trattamento fra i rami e le radici, ammettendo, per il caso di immissione dei primi sul fondo altrui, unicamente il diritto del vicino a costringere il proprietario dell'albero alla recisione dei rami. In ciò esso è stato pedissequamente seguito dal codice spagnolo (art. 592), dal codice brasiliano (art. 558) e dal codice messicano (art. 848), oltre che - come è chiaro di per sé stesso, sol che lo si esamini per un momento - dal codice italiano (art. 582). Ma il sistema del codice francese è un ibrido, che tenta di fondere in sé il principio nuovo (valevole per i rami e, alternativamente col vecchio, per le radici) e il principio vecchio (valevole, alternativamente col nuovo, per le radici). Inesatta è, dunque, tanto l'affermazione della sent. Cass. 6 giugno 1938, per cui « il nostro legislatore non ha accolto dal diritto romano l'*interdictum de arboribus caedendis* », quanto quella del relatore sul titolo II (« Della proprietà ») del progetto preliminare del secondo libro del nuovo codice civile, per cui la disposizione dell'art. 582 cod. civ. « trova riscontro nell'*interdictum de arboribus caedendis* del diritto romano » (v. Relaz. DE RUCCIERO sul tit. II p. 45 s.). Il sistema romano è stato in parte, solo in parte, sovvertito dal codice Napoleone ed il nuovo regolamento è tanto più illogico nel diritto italiano, in quanto che manca nel nostro codice una norma analoga all'*interdictum de glande legenda* (v. invece cod. Napoleone art. 673, cod. svizzero art. 687, cod. germanico art. 971), per modo che è da ritenere che i frutti caduti dai rami, che il vicino tollera si protendono sul suo fondo, spettino non al proprietario dell'albero, sibbene al vicino. La mancanza di una norma che sancisce esplicitamente la imprescrittibilità del diritto alla recisione dei rami e radici (come è invece nel codice francese, art. 673) aumenta l'incongruenza e la lacunosità del sistema italiano.

La diversità di trattamento fra rami e radici è accolta dal codice civile tedesco, ma in una maniera molto più congrua. Stabilisce infatti il § 910 del BGB: « Il proprietario di un fondo può tagliare e tenersi le radici di un albero o di un arbusto penetrato nel suo fondo da un fondo contiguo. Lo stesso vale dei rami sporgenti, se il proprietario ha stabilito al possessore del fondo vicino un termine adeguato per toglierli ed essi non sono stati tolti entro il termine ». Si tratta dunque di vera diversità di trattamento: per le radici vige il principio romano dell'*interdictum de arboribus caedendis*, mentre per i rami vige il principio del reclamo e, subordinatamente all'inosservanza del termine stabilito per la recisione, si ritorna al principio romano. Le critiche mosse dianzi al trattamento riservato dall'articolo 582 cod. civ. per le radici non possono ripetersi qui, in ordine ai rami: e ciò perché, principalmente, non è data al vicino, relativamente ai rami, la scelta fra due mezzi giuridici, ma gli è tracciata nettamente la via da seguire per la tutela dei propri interessi. Il sistema tedesco si rivela, in conclusione, molto più limpido e logico di quello italo-francese. Esso si rivela, d'altro canto, anche molto più pratico di quello adottato, in un

eccesso di rispetto al diritto del proprietario dell'albero, dall'art. 687 cod. civ. svizzero, che così stabilisce: « Il vicino può tagliare ed appropriarsi i rami sporgenti e le radici penetranti, quando danneggino la sua proprietà e dietro reclamo non siano tolti entro un termine conveniente ». Non è chi non veda come l'impedire al proprietario del fondo di estirpare le radici e l'imporgli, anche per questo caso, di sporgere reclamo, sol perchè non si vuole attentare troppo rudemente al diritto del proprietario dell'albero di mantenere la proprietà delle radici, qualora le estirpi egli stesso, significa giungere ad un eccesso, che è nettamente da riprovare.

4. — Veniamo ora, nei limiti dell'argomento di questa nota, ad un breve esame dei problemi che si pongono al legislatore fascista per la codificazione civile che egli va attuando.

Il progetto preliminare del libro II del codice civile, redatto dalla Commissione Reale per la riforma dei codici (Presidente MARIANO D'AMELIO, Segretario generale ANTONIO AZARA, relatore per il titolo II ROBERTO DE RUCCIERO: cfr. *Codice civile - Secondo libro - Case e diritti reali*, Progetto e relazione [Roma, 1937]) ha disposto, nel titolo sulla proprietà (titolo II), un capo (capo IV) intitolato « Dei limiti della proprietà fondiaria e del diritto di vicinato »: di questo capo, la sez. II è relativa appunto alle costruzioni, piantagioni, scavi e alle distanze relative (1). Tali norme, ed in specie quelle circa le distanze per gli alberi, non sono tuttavia, almeno a mio parere, fra le più felici.

Arbitrario ed illogico è, certamente, l'art. 63, il quale, in tema di distanze, vuol sostituire al noto criterio dell'art. 579 cod. civ. — che determina distanze diverse (tre metri, un metro e mezzo, mezzo metro) a seconda che gli alberi siano di alto, medio o basso fusto — un criterio nuovo e solo apparentemente più preciso. Dice, dunque, l'art. 63 che, qualora norme sulle distanze per gli alberi manchino nei regolamenti locali, si osservano le seguenti distanze dal confine: 1) di metri tre per gli alberi che superino l'altezza di metri tre; 2) di un metro e mezzo per quelli che non superino l'altezza di metri tre; 3) di mezzo metro per quelli che non superino l'altezza di metri due. Ma il sistema è illogico e malamente ricalca quello del diritto francese, nel quale la legge 20 agosto 1881, modificando l'art. 671 cod. Napoleone (dove era derivato il nostro art. 579) parla di una distanza di due metri per gli alberi alti più di due metri e di mezzo metro per ogni altra pianta (v. anche, sostanzialmente conformi, gli artt. 591 del codice spagnuolo e 846 del codice messicano). Nel sistema francese vi è infatti una sola alternativa circa la distanza per le piantagioni, sicchè appare molto improbabile l'errore, il quale porti — putacaso — colui che ha piantato a cinquanta centimetri dal confine un albero, prevedibilmente non superiore a due metri nel suo periodo di massima crescita, a dover essere, in caso di smentita alle sue previsioni, il Procuste dell'albero stesso. Invece nel sistema auspicato dal Progetto preliminare il fenomeno diverrebbe frequentissimo e diverrebbe cosa di tutti i giorni la controversia fra il vicino che pretendesse l'abbattimento o lo spostamento dell'albero e il proprietario che, tradito dalla natura nei suoi calcoli, si appoggiasse all'argomento che l'articolo 63 non è relativo ad altezze concrete, ma a « tipi » di albero, che normalmente sono superiori o inferiori ai tre metri, oppure inferiori ai due metri di altezza. Perchè, in fondo, il sistema nuovo del progetto si riduce ad essere una formulazione imperfetta (e quindi fomentatrice di ancor maggior numero di controversie, di quante non se ne siano sin qui avute) della stessa distinzione fra alberi di alto, medio e basso fusto, posta dall'art. 579 cod. civ. (2).

Ma sorvoliamo pure su questo punto preliminare e veniamo ad esaminare, *de iure condendo*, il caso che alberi piantati a distanza regolamentare (o, naturalmente, piantati a distanza minore, se si sia acquistato il diritto di conservarli a tale distanza) sporgano coi propri rami sul fondo vicino o immettano nell'*humus* di questo le proprie radici.

(1) Nel testo dell'ultimo progetto (1940) questo titolo è stato mutato. Le norme in esame sono sotto la Sez. VI, l'art. 63 del vecchio progetto corrisponde all'art. 80. (N. d. R.)

(2) L'art. 80 dell'ultimo progetto è tornato al sistema antico della distinzione degli alberi di alto medio e basso fusto, con alcune varianti. (N. d. R.)

In merito a queste ipotesi, il progetto preliminare si è limitato a perfezionare, almeno in apparenza, la norma dell'art. 582 cod. civ. e a far tornare in vita il principio dell'*interdictum de glande legenda*, non riconosciuto dal vigente codice. Suona pertanto l'art. 67: « Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Il diritto di tagliare le radici e di esigere il taglio dei rami protesi non è soggetto a prescrizione ». E dice, subito appresso, l'art. 68: « I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario dell'albero, che può richiederne al vicino la consegna e, se questi non vi si presti, accedere sul fondo per raccogliergli, salvo il risarcimento dei danni cagionati dall'accesso » (1).

Spiega il DE RUCCIERO, nella sua Relazione (p. 46 s.) che « la Commissione ha considerato che un danno, anche se minimo, è sempre cagionato dalle radici e dai rami che si protendono sul fondo altrui, perchè le prime ne assorbono i succhi nutritivi e ne occupano spazio, gli altri vi producono dell'ombra ed impediscono al vicino di piantare alberi propri » e che, d'altronde, « l'accertamento della effettiva e sensibile esistenza di un danno richiederebbe di solito una perizia, il cui costo finirebbe con l'assorbire il valore di numerosi raccolti dei rami protesi nei fondi altrui, e non poche sarebbero le questioni che sorgerebbero per la raccolta dei frutti, sia per quelli ancora pendenti, sia per quelli caduti sul fondo vicino ».

Ora, son proprio questi argomenti della Relazione a chiarirci le ragioni per cui non è opportuno aderire alla tesi del mantenimento dell'art. 582 cod. civ. I casi sono due: o il legislatore fascista condiziona — come nel codice tedesco — il reclamo del vicino allo accertamento di un danno al fondo di costui, ed ammette quindi che danno possa anche *non derivare* dal protendersi dei rami; oppure, ammesso (come è più verosimile) che un danno è procurato *sempre*, in ogni caso, non solo dalle radici, ma anche dai rami che si protendono sul fondo, ne consegue che il regolamento relativo ai rami deve essere analogo a quello relativo alle radici, che cioè il principio dell'*interdictum de arboribus caedendis* deve di nuovo applicarsi in pieno alla prima, oltre che alla seconda ipotesi.

Il richiamo degli usi locali, in generale (non più cioè con relazione esclusiva alla coltura degli ulivi), e la ripristinazione dell'*interdictum de glande legenda* non possono che corroborare questa nostra tesi. A prescindere dal fatto che — come giustamente osserva lo stesso DE RUCCIERO (*Relaz. cit.* p. 47) — della norma dell'art. 67 si presenterà raramente la possibilità di applicazione « perchè il contadino di solito si guarda bene dal piantare un albero fruttifero in modo che i rami di esso si protendano sul fondo vicino, per la facilità di sottrazione dei relativi frutti », va notato, da una parte, che il richiamo generale agli usi locali (e par che ve ne siano in abbondanza sul punto) smussa efficacemente quelle che possono sembrare le eccessive asperità di una norma del genere di quella da noi auspicata. D'altra parte, in confronto al ripristino dell'*interdictum de glande legenda*, appar quasi come un dovere di equità per il legislatore di conferire al vicino — che non voglia ammettere il protendersi dei rami di un albero altrui sul suo fondo — la reciproca facoltà di accedere, se del caso, nel fondo ove trovasi l'albero, per reciderne i rami, salvo il risarcimento dei danni cagionati dall'accesso.

Vi è, in dottrina, chi propone di battere una via nettamente contraria a quella da noi proposta. Ma non mi pare che un solido fondamento conforti la tesi opposta.

Da un punto di vista generale, propone il GROSSO (*Servitù, configurazione dei fondi e interesse della produzione nella riforma del codice civile*, FI 1939. 4. estr. p. 11) che, « entro limiti ben stabiliti, che garantiscano la proprietà da un facile arbitrio », siano lasciati ad una prudente valutazione del giudice tutti i mezzi atti a migliorare la coltura e il valore dei fondi. Ma la proposta — indubbiamente ottima — non è applicabile al caso nostro, perchè, se pure il danno arrecato dall'immissione di rami e radici nel fondo altrui è un danno immancabile e reale, non trattasi peraltro di un pregiudizio di tale rilievo, da potersi dire

(1) Ora vedi l'art. 84. (N. d. R.)

che incida sulla possibilità di maggior sfruttamento dei fondi. Valgono, in una parola, pienamente, in questo caso, le considerazioni citate del DE RUGGIERO, per cui non pare nè opportuno nè economico postulare l'intervento del giudice.

In ordine specifico all'argomento di questa nota è da mettere in rilievo l'opinione del BARBERO (*Osservaz. sul prog. prel. dell'Università cattolica di Milano*; riportate in MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, *Osservazioni e proposte sul progetto del libro secondo* [Roma 1938] 1. 474 s., 481 s.). Questi accomuna nella critica l'art. 67 con l'art. 65 (art. 581 cod. civ.: alberi a distanza non legale) ed osserva che il diritto incondizionato fatto al vicino di esigere l'estirpazione degli alberi e siepi sorti a distanza non legale, così come di esigere il taglio dei rami che si protendano sul suo fondo, stride singolarmente con « la solenne proclamazione della funzione sociale della proprietà, fatta nell'art. 18 ». Senonchè, è da osservare in contrario: 1) che, come lo stesso BARBERO (ivi p. 241) rileva, la norma dell'art. 18 è talmente antiggiuridica ed infelice di formulazione, che essa non potrà non essere abbandonata in sede di definitiva codificazione⁽¹⁾; 2) che il diritto « incondizionato » concesso al vicino dagli artt. 65 e 67 non è punto incondizionato, perchè — trattandosi di un « diritto di esigere » l'estirpazione o il taglio — non è escluso per nulla il ricorso al giudice, nel caso che l'amputazione totale o parziale dell'albero sia ritenuta ingiusta dal proprietario di esso; 3) che — come lo ammette il BARBERO (ivi, p. 474) — « resta sempre aperta la via all'art. 25, che fa divieto degli atti di emulazione »; 4) che, infine, è inopportuno equiparare la fattispecie dell'art. 65 a quella dell'art. 67. Il danno implicato dalle ipotesi, cui l'art. 67 si riferisce, è un danno immancabile, come abbiamo visto, ma è anche un danno economicamente così secondario, che non consiglia il costoso e macchinoso intervento della giustizia.

È auspicabile, in conclusione, che un riesame delle questioni connesse all'art. 582 cod. civ. possa portare il legislatore fascista a completare una riforma provvidamente iniziata. È auspicabile cioè che, accanto al ripristino dello *interdictum de glande legenda* del diritto romano, la codificazione civile nuova porti anche, sia in ordine alla ipotesi dei rami d'albero che a quella delle radici, la integrale restaurazione dell'*interdictum de arboribus caedendis*. [Prof. Antonio Guarino, della R. Università di Napoli].

178). Cass. 11. 5. 1938; Casalegna c. Nicco; SettCass 1938, 918; GTor 1938, 1389.

- MURO — COMUNIONE NECESSARIA — CONTIGUITÀ — ESTREMI (cod. civ. art. 556).
- MAUER — NOTWENDIGE GEMEINSCHAFT — ANEINANDERGRENZEN — VORAUSSETZUNGEN.
- WALL — NECESSARY CO-OWNERSHIP — ADJOINING TENEMENTS — CONDITIONS.
- MUR — MITOYENNETÉ NÉCESSAIRE — CONTIGUITÉ — CONDITIONS.

Due fondi non si possono considerare contigui, ai fini della comunione necessaria del muro, quando siano separati da una zona intermedia di proprietà comune.

Nè si possono ritenere contigui, quando siano separati da un fosso destinato a ricevere lo scolo delle acque dei detti fondi e degli altri superiori, anche se la proprietà dell'area in cui sia scavato il fosso appartenga per parti materialmente distinte a ciascuno dei proprietari laterali.

Da ciò deriva, che se uno dei proprietari abbia costruito un edificio a meno di un metro e mezzo dalla linea di confine, non possa l'altro acquistare la proprietà di tale spazio, per addossare il proprio edificio all'altro.

Diritto. — Col primo motivo si censura la sentenza denunziata per aver esclusa la comunione del fosso pro indiviso, e ritenuta l'esistenza di una servitù reciproca di scolo. La censura è fondata. La Corte di Torino ha ritenuto esattamente che agli effetti dell'art. 556 c. c. due fondi non si possano ritenere contigui, qualora siano se-

parati l'uno dall'altro da una zona intermedia di comune proprietà dei loro titolari, costituendo tale condominio una entità giuridica distinta. Ma ha certamente errato allorchè ha ritenuto che nella specie il fosso intermedio alle due proprietà dell'attore e del convenuto, pur essendo fosso di scolo delle medesime proprietà

(1) In effetti con gli art. 25 e 26 dell'ultimo progetto si sono sostituiti alla funzione sociale i limiti e gli obblighi derivanti dalla Carta del Lavoro e dell'ordinamento corporativo (N. d. R.).